

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/655
del 29/03/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 347
del 06/04/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL
COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIADANA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20.12.2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2023, è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) - in cui sono, tra l'altro, confluiti il Piano Triennale dei fabbisogni del personale ed il Piano delle Performance 2023-2025;

Vista e richiamata la Deliberazione G.C. n. 271 del 22.12.2022 avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA PER L'ANNO 2022 – INTEGRAZIONE PRIMO STRALCIO 2023" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022" con particolare riferimento a quanto previsto al punto 3 dove si dichiarava "*...a valere per l'anno 2023, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2023 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione*";

Vista e richiamata per tutto quanto contenuto, approvato e autorizzato la Deliberazione G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 2023/2 DEL 12/1/2023*" con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 contenente la Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano - 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale che al quarto punto del dispositivo conferma per il triennio 2023-2025 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei Fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col provvedimento in corso di approvazione;

Richiamato – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla "sostenibilità finanziaria" della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel capoverso "Capacità assunzionali" della SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale della Deliberazione di G.C. n. 13 di I.D. del 31.01.2023;

Preso atto:

- del Verbale n. 35 del 20.12.2022 del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale il Collegio ha espresso parere favorevole alla proposta esaminata ed approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 di I.D. del 22.12.2022, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI

FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023"...;

- del Verbale n. 2 del 30.01.2023 del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale il Collegio ha espresso parere favorevole alla proposta di variazione al piano dei fabbisogni già approvato con Deliberazione G.C. n. 271 di I.D. del 22.12.2022, così come recepite dalla Deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2023;

Visto quanto disposto in materia di distacchi/comandi/**assegnazioni funzionali**:

- dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia approvato con Deliberazione G.C. 01.12.2010, P.G. n. 22519/267 e ss.mm.ii., all'art. 45 "Comando" della Sezione C "L'accesso" che testualmente recita:

*"In relazione a particolari necessità organizzative e nello spirito di collaborazione tra Enti, può essere temporaneamente utilizzato, in posizione di comando/distacco/**assegnazione funzionale comunque denominati**, personale dipendente da altra Amministrazione, previo parere positivo dell'Ente di appartenenza.*

In tal caso, pur restando inalterato il rapporto di lavoro originario con l'Amministrazione di appartenenza, il dipendente si inserisce funzionalmente nella struttura del Comune di Reggio Emilia e viene sottoposto al potere direttivo e di controllo di tale ente destinatario della prestazione. I relativi oneri finanziari, per tutta la durata del comando, sono a carico del Comune di Reggio Emilia.

Il comando viene di regola disposto per un anno, eventualmente prorogabile e comunque per un periodo non superiore a quello previsto da specifiche disposizioni legislative."

- dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. al comma 1-quinquies. *"Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. **La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.***
al comma 2-sexies *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, **possono utilizzare in assegnazione temporanea**, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

Visto altresì l'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, introdotto dall'art. 3, comma 105, Legge n. 350 del 24.12.2003, e ss.mm.ii. che al riguardo recita:

"1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

Visto il parere FP 14466/2004 che recita:

"Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.

Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.

Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (...figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.

L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori."

Tutto ciò premesso:

Dato atto che con richiesta datata 20.10.2022, l'Arch. B.A. - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Viadana con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 e genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni – ha presentato una richiesta, ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., di essere temporaneamente assegnata al Comune di Reggio Emilia, finalizzata al ricongiungimento temporaneo al nucleo familiare, essendo la sede di servizio, oggetto di richiesta, coincidente con il Comune di residenza del nucleo familiare ove peraltro presta la propria attività lavorativa anche il coniuge;

Tenuto conto delle necessità organizzative e di fabbisogno di personale dell'Area Tecnica del Comune di Reggio Emilia, a seguito di parere positivo espresso dalla Dirigente dell'allora Servizio Ambiente Energia e Sostenibilità - con la quale l'interessata ha svolto un colloquio conoscitivo in data 16.11.2022 - con lettera del 18.11.2022 si è provveduto a comunicare all'Arch. B.A. la disponibilità del Comune di Reggio Emilia ad attivare l'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. a decorrere dal primo momento utile e così per almeno 1 anno, salvo proroga, per l'intero tempo lavoro;

Considerato che:

- con lettera del 30.11.2022 l'Arch. B.A. provvedeva a richiedere al Comune di Viadana l'assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 allegando a corredo della documentazione la comunicazione ricevuta dal Comune di Reggio Emilia;
- previe valutazioni condotte tra i due enti, da ultimo con comunicazione del 13.03.2023 il Comune di Viadana confermava la disponibilità a procedere con l'assegnazione temporanea di che trattasi a decorrere dall'11.04.2023;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 179 del 14.03.2023 il Comune di Viadana autorizzava l'assegnazione temporanea, ai sensi della norma sopracitata della dipendente Arch. B.A. - Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1 (dal 01.04.2023 riclassificata in Area dei funzionari – Funzionario Tecnico ex CCNL Funzioni Locali 2022) presso il Comune di Reggio Emilia per un anno con decorrenza 11.04.2023;

Considerato che l'assegnazione temporanea non crea un nuovo rapporto di lavoro in quanto la dipendente assegnata rimane sottoposta alla regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro originario, con la sola variante che la stessa è chiamata a prestare servizio in favore di un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza e provenienza;

Accertata inoltre la sussistenza di un posto vacante e disponibile di analogo profilo professionale di "Funzionario Tecnico" e di corrispondente posizione retributiva categoria giuridica D1/Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione così come evidenziato nell'ultima rideterminazione della dotazione organica dell'Ente approvata con Deliberazione G.C. N. 13 del 31.01.2023;

Evidenziata la natura provvisoria dell'assegnazione temporanea;

Valutato in relazione alla spesa da prevedere per l'attivazione dell'assegnazione temporanea oggetto del presente provvedimento:

- che le risorse necessarie sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2023 – 2025;
- che tale spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute;
- che, invero, non rientra - trattandosi di spesa da assimilare a quella per "comandi" funzionali - nei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009 (cfr. C.Conti – Sez. Autonomie n. 12 04.05.2017);
- che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa ad assegnazione temporanea di dipendente di altro Ente pubblico, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio

Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo ed in caso di “necessità di natura contabile” e/o ai fini del rientro nei parametri di riferimento attuali, tale spesa potrà essere sospesa o riconsiderata;

Rilevato pertanto che possa procedersi, per tutte le motivazioni più sopra riportate, ad attivare l’assegnazione temporanea presso il Comune di Reggio Emilia dell’Arch. **B.A.**, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Viadana con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1 (dal 01.04.2023 riclassificata in Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione dal CCNL Funzioni Locali 2022), per l’intero tempo lavoro della stessa, a decorrere dall’11.04.2023 e così per un anno sino al 10.04.2024, con assegnazione al Servizio Qualità e Sostenibilità della città pubblica, ferma rimanendo la possibilità di proroga fino al termine massimo consentito dalla normativa vigente sopraccitata, avendo accertato la sussistenza di un posto vacante e disponibile di analogo profilo professionale di “Funzionario Tecnico” di pari categoria giuridica, provvedendo poi con successivi, appositi atti di liquidazione al rimborso degli oneri derivanti dal presente provvedimento al Comune di Viadana, previa presentazione di richieste corredate da prospetto riepilogativo;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2023 (P.G. n. 32027 del 31/01/2023 della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2023;

DETERMINA

1. di attivare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, l’assegnazione temporanea presso il Comune di Reggio Emilia, dell’Arch. **B.A.**, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Viadana, con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – cat D1 (dal 01.04.2023 riclassificata in Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione dal CCNL Funzioni Locali 2022), per l’intero tempo lavoro della stessa, a decorrere dall’11.04.2023 e così per un anno sino al 10.04.2024, salvo proroga fino al termine massimo consentito dalla normativa vigente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., avendo accertato la sussistenza di un posto vacante e disponibile di analogo profilo professionale di “Funzionario Tecnico” di pari categoria giuridica, prevedendo l’assegnazione al Servizio Qualità e Sostenibilità della città pubblica;
2. di impegnarsi già sin da ora a provvedere - mediante apposite liquidazioni dirigenziali - al rimborso degli oneri derivanti dal presente provvedimento in favore del Comune di Viadana previa presentazione di richieste corredate da prospetto riepilogativo, precisando che l’Arch. **B.A.** ha attualmente in godimento le seguenti voci stipendiali:

Stipendio base	€	1.934,36
Indennità vacanza contrattuale	€	9,67
Indennità di comparto	€	51,90
Una Tantum 1,5% L. 197/22 a.l.c. 330	€	29,02

3. di prendere atto che a seguito dell’assegnazione temporanea si verificherà la seguente spesa complessiva di **€ 35.626,88** da imputare come segue:

Anno 2023

quanto ad € 25.581,79 sul Bilancio Pluriennale 2023-2025 – annualità 2023 al Cap. 27800 del PEG 2023 “Personale politiche sostenibilità ambientale” - Centro di Costo 0190 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

Art. 1 € 19.667,79 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1106

art. 2 € 4.920,50 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 993,50 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

Anno 2024

quanto ad € 10.045,09 sul Bilancio Pluriennale 2023-2025 – annualità 2024 al capitolo 27800 del PEG 2023 “Personale politiche sostenibilità ambientale” - Centro di Costo 0190 - codice modalità di gestione Conto annuale 001 e precisamente:

Art. 1 € 7.675,60 – Retribuzione lorda - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.002
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1106

art. 2 € 1.976,05 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 393,44 – Contributi a carico dell'Ente COGE HC - PD 3104 (TFR)
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 09.02
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG: 05.4.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

4. di prendere atto, in relazione alla spesa da prevedere per l'attivazione dell'assegnazione temporanea oggetto del presente provvedimento, che:
 - le risorse necessarie sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2023 – 2025;
 - tale spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a

quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute;

- trattandosi di spesa da assimilare a quella per "comandi" funzionali la stessa non rientra nei vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009 (cfr. C.Conti – Sez. Autonomie n. 12 04.05.2017);
- trattandosi di spesa relativa ad assegnazione temporanea di dipendente di altro Ente pubblico, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo ed in caso di "necessità di natura contabile" e/o ai fini del rientro nei parametri di riferimento attuali, tale spesa potrà essere sospesa o riconsiderata.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)